



DELIBERAZIONE N.14

Il Consiglio di Amministrazione

(Seduta del 10 luglio 2017)

- **VISTO** che ai sensi dell'art.4 co. 13 del D. Lgs. n. 150/2015 - in data 9 settembre 2016 è stato effettuato il trasferimento delle azioni di Italia Lavoro S.p.A dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore dell'ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro- mediante girata autenticata dal Notaio Paolo Castellini di Roma (Rep. delle Girate n. 1255), divenendo ANPAL socio unico di ANPAL Servizi Spail;
- **VISTO** che ai sensi del medesimo art.4 co. 13 del D. Lgs. n. 150/2015 Italia Lavoro S.p.A adotta il nuovo statuto che prevede forme di controllo da parte dell'ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.A e lo Statuto è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- **VISTO** che l'art.1, co. 595, della Legge di stabilità 2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2017, stabilisce che Italia Lavoro S.p.A. assume la denominazione di “Anpal Servizi S.p.A.”;
- **CONSIDERATO** che si è reso necessario, quindi, in ragione dei richiamati provvedimenti normativi, modificare lo Statuto sociale di Italia Lavoro S.p.A. con particolare riferimento all'oggetto sociale della Società (Art. 4) che è stato riconfigurato alla luce della missione e dei compiti che Italia Lavoro è chiamata a svolgere quale struttura in house dell'ANPAL e componente della rete nazionale dei servizi per le Politiche del Lavoro, in attuazione delle previsioni del D. Lgs. n. 150/2015;
- **CONSIDERATO** che con nota prot. 5625 del 12 giugno 2017, ANPAL Servizi S.p.A. ha trasmesso la proposta dello statuto societario all'Ufficio di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito delle osservazioni rese dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 7593 del 19 maggio 2017) e dall'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n.3629 del 25 maggio 2017);
- **CONSIDERATO** che con nota n. 0011018 del 4 luglio 2017, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze reso con nota prot. n. 3379 del 27 giugno 2017, ha approvato lo Statuto di ANPAL Servizi S.p.A. quale struttura *in house* dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ai sensi dell'art.4, co. 13, del D. Lgs. 150/2015 la “Strategia per la crescita digitale 2014-2020

approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015;

DELIBERA

di prendere atto dello statuto societario di ANPAL Servizi S.p.a, come approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150, e di dare mandato al Presidente di nominare un rappresentante dell'Agenzia per la partecipazione all'assemblea straordinaria dei soci ANPAL Servizi per l'approvazione dello Statuto Societario della Società.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Simonetta D'Ottavio)



IL PRESIDENTE

(Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte)



Allegato "A" alla raccolta n. 15461

STATUTO ANPAL SERVIZI Spa

Articolo 1

ANPAL Servizi Spa è struttura in house dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL) di cui all'art. 4 del D. Lgs.150/2015 e componente della rete nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro.

La Società è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, previo provvedimento di autorizzazione da emanarsi a mezzo di D.P.C.M. ai sensi della Legge 12 gennaio 1991 n. 13.

La Società è regolata dal presente statuto.

Articolo 2

La Società ha sede in Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie in Italia ed all'estero e di trasferire la sede nel territorio nazionale.

Il domicilio del socio per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei soci.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata

a termini di legge.

Articolo 4

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di società in house, oltre l'ottanta per cento del fatturato o del valore della produzione della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ANPAL.

Il fatturato o il valore della produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentito, solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società è sottoposta al controllo analogo dell'ANPAL che esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative di ANPAL Servizi.

La Società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni attività ed intervento finalizzati alla promozione dell'occupazione in Italia e all'estero, da svolgere nell'ambito delle direttive e degli indirizzi dell'ANPAL che ne guidano l'azione.

In particolare la Società opera in via prevalente con l'ANPAL per:

- il supporto all'ANPAL e alle Regioni nelle materie

attinenti l'oggetto sociale;

- la progettazione e l'attuazione di progetti finalizzati a stabili occasioni di impiego, con particolare riferimento alla gestione delle crisi aziendali, ai servizi alla persona, alle attività non profit;

- la promozione di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata;

- l'assistenza tecnica e la gestione di servizi nel campo del lavoro;

- il supporto nella realizzazione e nella gestione del sistema informativo previsto dall'art. 13 del D. Lgs.150/2015;

- il supporto alla gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4, D. Lgs 276/2003;

- il supporto nella definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;

- l'assistenza tecnica all'ANPAL nella vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua, nonché dei fondi bilaterali;

- il supporto nella gestione del repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione;

- il supporto nella definizione degli standard di servizio e nella determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricolloca-

zione e di altre forme di coinvolgimento degli operatori privati accreditati del mercato del lavoro;

- il supporto alla definizione delle metodologie di profilazione degli utenti allo scopo di determinare il profilo professionale di occupabilità;

- ogni intervento riferibile alle politiche attive per il lavoro.

A tal fine la società:

- predispone e realizza programmi di intervento, anche mediante accesso ai fondi dell'Unione Europea e risorse a livello statale e regionale;

- stipula convenzioni con l'Unione Europea, gli Enti e gli Organismi Internazionali, gli Stati Esteri, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali e con ogni altro soggetto pubblico e privato;

- stipula convenzioni con enti e istituti di credito;

- promuove e realizza interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli di carattere innovativo e sperimentale, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici o privati.

La Società può, più in generale, compiere tutte le operazioni e le attività necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto

2016, n. 175 e successive modificazioni.

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 74.786.057,00 (settantaquattromilioni settecentottantaseimilacinquantasette virgola zero zero), suddiviso in 74.786.057 (settantaquattromilionisettecentottantaseimilacinquantasette) azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro nonché mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Il capitale sociale è interamente pubblico ed è detenuto dall'ANPAL ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del D. Lgs. n. 150/2016.

L'ANPAL non può trasferire la titolarità delle azioni, né il diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale, né diritti di prelazione dei diritti inoptati e non può concedere alcun altro diritto sulle azioni.

Articolo 6

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione al presente Statuto.

Le azioni sono nominative.

Articolo 7

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico anche fuori dal Comune della sede sociale mediante avviso comunicato al socio unico con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto ad otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti degli organi di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, attesa la partico-

lare articolazione dell'oggetto sociale.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter recepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-

ti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Per tutti i casi regolamentati dal presente articolo la rappresentanza in assemblea del capitale sociale non può essere esercitata dal Presidente dell'ANPAL.

Articolo 8

L'azionista unico ha il diritto di intervenire all'Assemblea e può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita a persona, anche non azionista, che non sia né amministratore né dipendente della società.

Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all'art. 2372 del codice civile.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea.

Ai fini del presente articolo la rappresentanza in assemblea del capitale sociale non può essere esercitata dal Presidente dell'ANPAL.

Articolo 9

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci, ovvero, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Ammini-

stratore Unico.

Qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Articolo 10

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione si applicano le norme di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione si applicano le norme di legge.

I verbali dell'Assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.

Articolo 12

Il Presidente dell'ANPAL è amministratore unico della Società, dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Costituisce causa di decadenza per giusta causa,

senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore unico:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colpo-

so.

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

E' compito del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL accertare la sussistenza delle cause sopra riportate e di adottare gli opportuni provvedimenti.

Decade, altresì, con effetto immediato, senza diritto al risarcimento danni, l'Amministratore Unico che nel corso del mandato perda la qualifica di Presidente dell'ANPAL.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore Unico che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o

di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Unico sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore unico:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

E' compito del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL dichiarare la sospensione dell'Amministratore Unico, laddove accerti la sussistenza delle cause sopra riportate.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale

spetterà la gestione della Società, potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In tal caso la rappresentanza legale della Società è attribuita al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 13

L'Amministratore Unico esercita, in conformità agli indirizzi vincolanti e alle decisioni più significative e nell'ambito degli obiettivi strategici individuati con propri atti dall'ANPAL ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del D. Lgs. 150/2015, i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. In tale ambito, l'Amministratore Unico, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti di gestione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e/o lo Statuto riservano alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea, nonché i seguenti atti che, ai fini della loro validità ed efficacia, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL:

- definizione e priorità degli obiettivi della Società
- approvazione del piano delle attività, delle linee strategiche e delle linee generali di organizzazione

interna

- approvazione del bilancio previsionale
- contributi e affidamenti da parte di Amministrazioni pubbliche diverse dall'ANPAL ulteriori rispetto al limite dell'ottanta per cento del fatturato o del valore della produzione.

L'Amministratore Unico può conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

L'Amministratore Unico può nominare e revocare per giusta causa un Direttore Generale, determinandone compiti e compensi, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 11, commi 6 e 8, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il conferimento degli incarichi.

Nei limiti dei loro poteri, l'Amministratore Unico e l'eventuale Direttore Generale possono nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

All'Amministratore Unico spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate in relazione alla carica, con esclusione di ogni compenso diretto o indiretto.

Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce all'Amministratore Unico o al Direttore Generale, ove nominato.

Articolo 14

L'Amministratore Unico nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'Amministratore stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D. Lgs n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'Amministratore Unico.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica.

La decadenza è dichiarata dall'Amministratore Unico entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio.

L'Amministratore Unico e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dall'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

L'Amministratore Unico vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so-

cietari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Articolo 15

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 16 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, un componente effettivo e un componente supplente saranno indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

La revisione legale dei conti sulla società è eser-

citata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro e nell'albo speciale tenuto dalla Consob a norma dell'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

Le riunioni del Collegio possono effettuarsi utilizzando teleconferenze o sistemi telematici.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 16

Le disposizioni di cui all'art. 15, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi del Collegio Sindacale, successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

Articolo 17

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza previsto dalla Legge 190/2012 è nominato dall'Amministratore Unico, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore a 3 esercizi e non superiore a sei esercizi.

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza deve essere scelto tra i dirigenti della Società in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle

norme in materia societarie sugli amministratori.

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'Amministratore Unico entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il Responsabile può essere revocato dall'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza provvede ai compiti indicati dalle disposizioni normative in materia e riferisce all'Amministratore Unico per tutte le funzioni attribuite.

Articolo 18

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 19

La destinazione degli utili dell'esercizio è stabilita dall'Assemblea dopo l'attribuzione alla riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge, di una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) degli utili.

Articolo 20

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi

causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria, con l'osservanza delle disposizioni di legge, nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi, e stabilisce le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di aziende e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti al socio unico.

Articolo 21

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi applicabili.

Le modifiche ai presente Statuto sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

F.to Maurizio Ferruccio Delconte

F.to Giuseppe Ramondelli